

## PagoPA e le Casse di Previdenza

9 Marzo 2021 | Autore: [Paolo Rosa](#)



Un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il sistema PagoPA con le linee guida per l'effettuazione di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è stato esteso anche agli Enti di cui all'elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserito nel conto consolidato e quindi anche per le Casse previdenziali dei professionisti. Di qui la relazione delle Casse professionali e dell'ADEPP che le raggruppa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con sentenza del 06.03.2020, n. 3025 accoglieva il ricorso delle Casse di previdenza ma, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Consiglio di Stato con la sentenza dell'08.03.2021, n. 1931 accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado compensando fra le parti costituite le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio affermando testualmente che:

### PUBBLICITÀ

Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di "Pubblica Amministrazione" dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia.

Pertanto, tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD.

Peraltro, si richiama in argomento la sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012 della Sezione VI del Consiglio di Stato con la quale si è già pervenuti alla sopra richiamata conclusione in relazione alla natura degli Enti previdenziali e assistenziali privati: "La trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere

pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo."

In particolare, si è ivi osservato, tra l'altro con riferimento alla loro inclusione del conto consolidato Istat, che gli Enti e le Casse di previdenza privatizzate fruiscono di finanziamenti pubblici sia pure in modo indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte da quelle destinate a fini generali: si va infatti dagli sgravi alla fiscalizzazione degli oneri sociali alla previsione della obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.

Inoltre, tale conclusione è resa ancora più evidente dal fatto che il legislatore ha ricompreso il settore della previdenza complementare nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ai sensi della legge 8 agosto 1995 n. 335.

A questo punto, non resta che rilevare il perfetto allineamento della giurisdizione (Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato) sulla natura delle Casse di previdenza dei professionisti.

( da [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it) )